

Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede.

E' costituita un'Associazione con la denominazione "Associazione Romana per le Astro-Particelle (ARAP)". Tale Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, non può distribuire utile tra i Soci ed è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto dallo stesso previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 2 – Scopo e attività

Scopi dell'Associazione sono:

- favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo della Fisica fondamentale e delle Astro-Particelle anche attraverso finanziamenti e contributi ai ricercatori e l'istituzione di borse di studio;
- facilitare gli scambi di esperienze e di informazioni con altri Enti e con il mondo della produzione;
- diffondere e trasferire innovazione, sostenendo lo sviluppo di tecnologie avanzate.

Per perseguire gli obiettivi sopra citati, l'Associazione promuove l'organizzazione di convegni, meeting e congressi nei modi e nei tempi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 7. l'Associazione può inoltre organizzare conferenze, tavole rotonde, seminari, nonché dar vita ad ogni altra attività conforme agli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 3 – I Soci

Possono acquistare la qualifica di Socio le persone fisiche italiane o straniere, che posseggano, per l'attività svolta e per le personali prerogative, requisiti scientifici e professionali idonei a consentire una partecipazione attiva alle iniziative dell'Associazione, contribuendo al conseguimento degli scopi statutari. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per il Socio di osservare lo Statuto, le deliberazioni degli organi statutari e, in generale, di adempiere a tutte le obbligazioni che la qualità di Socio comporta. Le domande di ammissione all'Associazione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo e contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto. L'ammissione all'associazione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda stessa. La qualifica di Socio si perde, oltre che dimissioni, per radiazione deliberata dall'assemblea per indegnità o incompatibilità con gli scopi dell'Associazione.

Art. 4 – Finanziamento

L'Associazione si finanzia con:

- a) le quote associative annuali dei soci;
- b) contributi ed elargizioni erogati a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la promozione delle attività svolte dall'Associazione;
- c) donazioni ed altri atti di liberalità compiuti dagli associati o da terzi;
- d) eventuali rendite del patrimonio sociale.

L'Associazione dovrà tendere al proprio autofinanziamento. Eventuali residui potranno essere utilizzati per acquisire beni strumentali all'esercizio delle attività dell'Associazione od essere destinati alla copertura del futuro fabbisogno, secondo quanto deliberato in merito dall'Assemblea dei soci, di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere.

Art. 6 – l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i membri dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 8.

L'Assemblea dei Soci:

- discute e delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'attività da svolgere in relazione agli scopi istituzionali dell'Associazione;
- nomina il Consiglio Direttivo e ne controlla l'operato;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo proposto dal Presidente e decide in merito all'utilizzo di eventuali residui attivi;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- assume ogni altra deliberazione relativa alla vita e all'attività dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente (O da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 8) almeno una volta l'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma annuale.

L'avviso di convocazione, da farsi a mezzo di lettera o telex o telefax o posta elettronica, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza nei quali dovrà essere diramato per telex o telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. Le deliberazioni inerenti le modifiche dello Statuto sono validamente assunte con la presenza di almeno un quarto dei membri dell'Associazione e il voto favorevole di due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell'Associazione.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Ogni membro del Consiglio resta in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile. Il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo, quando necessario, avviene nel corso dell'annuale Assemblea dei Soci per l'approvazione dei bilanci. I membri vengono eletti, a scrutinio segreto. In caso di dimissioni o non accettazione della nomina da parte di un Consigliere il Consiglio può reintegrarsi per cooptazione sino alla successiva Assemblea dei Soci, che provvede mediante elezione alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce su sua convocazione o per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve essere fatta per mezzo lettera o telex o telefax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione, fissando gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha

il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione dell'Associazione, di organizzare lo svolgimento dei programmi di attività nell'ambito degli indirizzi e dei programmi di massima approvati dall'Assemblea, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- predisporre le proposte di programmi di attività;
- deliberare, con un atto motivato, sulla ammissione dei Soci;
- sottoporre le proposte di bilancio consuntivo e preventivo all'approvazione dell'Assemblea;
- assumere i provvedimenti necessari qualora le attività programmate richiedano variazioni rispetto al bilancio preventivo approvato, ovvero quando le entrate risultino inferiori al previsto e tali da non consentire l'attuazione delle attività stesse;
- sottoporre a ratifica dell'Assemblea le proposte di modificazione del bilancio preventivo decise dal Consiglio Direttivo;
- proporre annualmente all'Assemblea l'ammontare delle quote associative;
- inquadrare e definire il trattamento economico-giuridico del personale dell'Associazione;
- predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea.

Per quanto concerne specificatamente l'organizzazione dei convegni, congressi e meeting scientifici, in Consiglio Direttivo:

- fissa, con sufficiente anticipo, il tema, la data e il luogo degli stessi;
- nomina il Comitato Organizzatore;
- gestisce gli aspetti economici del convegno.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, può delegare alcuni poteri al Presidente dell'Associazione.

Art. 8 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza sia negoziale che giudiziale della Associazione. Resta in carica fino alla scadenza del suo mandato di consigliere e può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento, la funzione di Presidente dell'Associazione viene assunta dal più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Tesoriere

Il tesoriere cura la contabilità dell'Associazione.

Art. 10 – L'esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e nell'interesse della Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima.

Art. 11 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento, deliberato dai Soci, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6, l'Assemblea provvederà:

- a nominare uno o più liquidatori, che cureranno le operazioni di liquidazione;
- a stabilire le modalità di devoluzione dei beni che resteranno una volta esaurita la liquidazione.

F.to Antonio Capone, Mario De Vincenti, Aldo Morselli, Dott.ssa Barbare Bartolini Notaio.